



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Decreto n.
prot. n.
del 2021

LA RETTRICE

Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con D.R. n. 1680 prot. n. 207006 del 30 novembre 2018;

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze emanato con D.R. n. 405 prot. n. 35026 dell'8 maggio 2014;

Visto il Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio emanato con D.R. n. 509 prot. n. 110077 del 1 aprile 2021;

Visto il D.R. n. 507 prot. n. 110065 del 1° aprile 2021 di costituzione del Centro di Servizio di Ateneo per la Formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – CESPRO;

Visto il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 12 novembre 2021 sulla proposta di regolamento interno del CESPRO;

Visti la delibera del Senato Accademico del 23 novembre 2021 ed il parere del Consiglio di Amministrazione espresso nella seduta del 26 novembre 2021,

D E C R E T A

È emanato il seguente:

Regolamento interno del Centro di Servizio di Ateneo per la Formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - CESPRO -

Articolo 1 Natura del Centro



1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Centro di Servizio di Ateneo per la Formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – CESPRO.
2. Ai sensi dell'articolo 36, comma 1 dello Statuto dell'Università di Firenze e degli artt. 1, comma 3 e 2 del *Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio*, il CESPRO si configura quale Centro di Servizio di Ateneo costituito con D.R. n. 507 prot. n. 110065 del 1 aprile 2021.

Articolo 2

Finalità e attività

1. Il Centro:
 - a) fornisce consulenza, supporto tecnico, conoscitivo e organizzativo all'Ateneo in materia di formazione su tutti i campi inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b) contribuisce alla diffusione nell'Ateneo e nel territorio della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, anche attraverso lo svolgimento di attività formative nell'ambito dell'istruzione scolastica e superiore e l'organizzazione di eventi culturali e divulgativi;
 - c) supporta l'Ateneo nella progettazione, organizzazione e gestione dei corsi di aggiornamento e formazione rivolti al personale dell'Università di Firenze addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - d) progetta, organizza e gestisce, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo, i corsi di formazione e aggiornamento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro erogati dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., rivolti a Lavoratori, Dirigenti, Preposti, Addetti alle emergenze e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza afferenti alla stessa Università degli Studi di Firenze;
 - e) contribuisce, nell'ambito del trasferimento delle conoscenze, alla diffusione e alla crescita delle competenze specialistiche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, erogando corsi professionalizzanti di alta formazione rivolti all'utenza interna ed esterna all'Ateneo.

Articolo 3

Sede

1. Il Centro ha sede amministrativa e operativa presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, Via Santa Marta n. 3, Firenze, che metterà a disposizione anche gli strumenti necessari per l'attività del centro.



Articolo 4 **Organi del Centro**

1. Sono organi del Centro il Presidente e il Consiglio Direttivo.

Articolo 5 **Il Presidente**

1. Il Presidente è nominato con decreto rettorale fra i professori di ruolo e i ricercatori di adeguata competenza ed esperienza didattica e scientifica, afferenti alle strutture che aderiscono al Centro, su proposta del Rettore, approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente. Ai fini della nomina è necessario che il docente assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. Il Presidente nomina fra i membri del Consiglio del Centro un Vice-Presidente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

Articolo 6 **Compiti del Presidente**

1. Il Presidente:
 - a) rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività istituzionali;
 - b) convoca e presiede il Consiglio e cura, coadiuvato dal Responsabile Amministrativo, l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - c) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle responsabilità;
 - d) presenta all'approvazione del Consiglio del Centro, tenendo conto dei criteri generali dettati dal Consiglio stesso, la relazione annuale sull'attività svolta, i risultati ottenuti e la relazione programmatica e ne cura la successiva trasmissione al Rettore;
 - e) presenta al Consiglio la proposta di tariffario relativa allo svolgimento dei servizi a beneficio delle strutture dell'Ateneo e degli altri enti afferenti e dei servizi effettuati in conto terzi e le trasmette alla Struttura a cui afferisce, per l'approvazione;



- f) adotta atti di competenza del Consiglio che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Consiglio per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
- g) è consegnatario dei beni mobili del Centro;
- h) assume le funzioni di Dirigente e responsabile dell'attività da svolgersi ai fini della tutela della salute e della sicurezza del personale durante il lavoro in applicazione della normativa vigente in materia ed è responsabile dei servizi ai fini della protezione dei dati Personali ai sensi del GDPR;
- i) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal protocollo d'intesa con la struttura di afferenza.

Articolo 7 **Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto:
 - a) dal Presidente;
 - b) da quattro professori e ricercatori competenti nelle materie di cui alla missione del Centro e afferenti alle strutture aderenti al Centro;
 - c) dal Direttore Tecnico;
 - d) dal Responsabile amministrativo della Struttura a cui il Centro afferisce;
 - e) da un rappresentante del personale tecnico amministrativo in servizio presso il Centro, eletto da e tra il personale in servizio presso il Centro.
2. I membri del Consiglio Direttivo di cui alla lett. b) sono nominati con decreto del Rettore su designazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Si applica l'art. 7, comma 4 del *Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione dei Centri di Servizi*.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri.
4. Al Consiglio del Centro si applicano le norme per il funzionamento degli organi previsti dall'articolo 48 dello Statuto, nonché le norme in tema di diritto all'informazione di cui all'articolo 6 dello Statuto. I verbali delle adunanze del Consiglio e i relativi atti istruttori sono pubblici.

Articolo 8 **Compiti del Consiglio Direttivo**



1. Il Consiglio:
 - a) delibera sugli aspetti generali politico-organizzativi e su quelli scientifico-didattici di pertinenza del Centro;
 - b) prospetta le esigenze di personale tecnico-amministrativo necessario al funzionamento del Centro;
 - c) delibera la proposta di regolamento interno del Centro ed eventuali modifiche;
 - d) approva la relazione sull'attività svolta, i risultati ottenuti e la relazione programmatica presentata dal Presidente;
 - e) propone alla Struttura di Afferenza per ciascun esercizio, i documenti e gli atti previsti dal ciclo di bilancio in fase preventiva, nel corso dell'esercizio ed in sede consuntiva, così come definiti dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
 - f) approva la proposta di tariffario relativa allo svolgimento dei servizi a beneficio delle strutture dell'Ateneo e degli altri enti afferenti e dei servizi effettuati in conto terzi secondo quanto previsto dal Regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi;
 - g) invia, per l'approvazione alla struttura amministrativa a cui afferisce, la proposta di tariffario, la presentazione e/o la partecipazione a progetti di ricerca e la richiesta di finanziamenti e contributi;
 - h) propone l'approvazione di accordi, convenzioni e contratti alla Struttura amministrativa a cui afferisce;
 - i) delibera tutte le iniziative che valgano a migliorare l'attività del Centro e si esprime in tutti i casi previsti dal presente regolamento ovvero quando ne sia espressamente richiesto il parere;
 - j) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente regolamento e dal Regolamento di Ateneo.

Articolo 9

Il Direttore Tecnico

1. Il Direttore Tecnico è nominato dal Direttore Generale, su proposta del Consiglio del Centro, fra il personale di ruolo dell'Università di Firenze appartenente all'area tecnica in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico professionali specifici delle funzioni che gli vengono attribuite. Dura in carica 4 anni e può essere rinnovato.
2. Ove tali particolari esperienze e professionalità non siano rinvenibili all'interno dell'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle disponibilità economiche-finanziarie



dell'Ateneo, l'incarico di Direttore Tecnico può essere affidato, tramite selezione pubblica, a soggetti esterni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Articolo 10 **Compiti del Direttore Tecnico**

1. Il Direttore Tecnico:
 - a) fa parte del Consiglio del Centro;
 - b) è responsabile del funzionamento tecnico del Centro e sovrintende, in conformità alle deliberazioni del Consiglio del Centro, ai relativi servizi;
 - c) coordina le attività del personale tecnico in servizio presso il Centro nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Consiglio;
 - d) ha la responsabilità degli impianti e laboratori del Centro o in uso al Centro;
 - e) propone l'aggiornamento tecnologico del Centro e collabora alla predisposizione del piano e dei programmi di sviluppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - f) promuove l'aggiornamento del personale tecnico in servizio presso il Centro, anche in coordinamento con le iniziative di formazione e di aggiornamento promosse nell'ambito dell'Ateneo.

Articolo 11 **Responsabile Amministrativo**

1. Le funzioni di Responsabile amministrativo sono svolte dal Responsabile amministrativo del Dipartimento di Ingegneria Industriale.

Articolo 12 **Finanziamento del Centro**

1. Il funzionamento del Centro è assicurato:
 - a) dalla dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) dal corrispettivo dei servizi che vengono offerti dal Centro all'utenza interna ed esterna, ivi compresi i corsi offerti dal Centro;
 - c) dai contributi di Enti pubblici e privati.
2. Gli strumenti ed i locali saranno messi a disposizione dal Dipartimento di Ingegneria Industriale.



Articolo 13 Personale

1. Al Centro afferisce il personale di ruolo delle varie aree funzionali necessario per il funzionamento della struttura in conformità con i criteri deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14, comma 1 lett. l) dello Statuto.

Articolo 14 Valutazione

1. Ogni anno il CESPRO invia al Rettore e al Nucleo di valutazione una dettagliata relazione sull'attività svolta, l'illustrazione dei risultati ottenuti e delle risultanze contabili e la relazione programmatica. Il Rettore può chiedere al Presidente di riferire sulla relazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 Disattivazione del Centro

1. Il Centro può essere disattivato quando:
 - a) vengano meno o non si raggiungano le finalità e gli obiettivi posti a base della sua costituzione;
 - b) vengano meno i presupposti di un'organizzazione efficiente, efficace ed economica.
2. Al fine di verificare se sussistano le condizioni di cui al comma precedente, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione si avvalgono delle relazioni trasmesse dal Nucleo di Valutazione in base all'articolo 14.
3. La disattivazione del Centro è disposta previa delibere conformi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16 Gestione amministrativo contabile

1. Il Centro non è dotato di autonomia gestionale e afferisce per la gestione amministrativo - contabile al Dipartimento di Ingegneria Industriale.



Articolo 17
Modifiche al presente Regolamento

1. Il presente Regolamento può essere modificato previa proposta del Consiglio Direttivo adottata con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La convocazione della seduta deve avvenire con almeno 7 giorni di anticipo e deve contenere l'esplicita proposta di modifica e in allegato la relativa documentazione.

Articolo 18
Rinvio, pubblicazione ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia al Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio e alle altre fonti di Ateneo.
2. Ai sensi dell'art. 51 dello Statuto, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Firenze,

La Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci